

Allegato A)



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA
DEL PO**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA TRIENNIO 2022 – 2024**

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)


1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI GENERALE DEL CONTESTO

1) CONTESTO INTERNO

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, riorganizzato, con decorrenza 01/01/2012, dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 23/12/2011, “*Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 ed istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano*”, svolge le funzioni amministrative in materia ambientale e biodiversità indicate all'art. 3 della legge istitutiva:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve Naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi Naturali e Seminaturali Protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea;
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura;
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore;
- j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve Naturali Statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
- k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti nazionali e interregionali contermini;
- l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.
- m) subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
- n) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- o) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (“*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993*”) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

Nel corso del 2022 la struttura operativa dell'Ente è stata riorganizzata in modo incisivo, dando corso (cfr. Delibera C.E. 29 del 21/3/2022) alla previsione di due distinte aree funzionali di massima dimensione sotto il coordinamento del Direttore. Si riporta di seguito l'organigramma approvato in veste grafica:



L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha aderito nel Dicembre 2017 con Delibera n. 107/2017 alla “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna per perseguire le finalità contenute nel “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, L.R. 28 ottobre 2016, n.18. In particolare, l’adesione volontaria a tale rete ha permesso la partecipazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente a tavoli di confronto di livello regionale con pari livello, ai fini di condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, di organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione, nonché di confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Nell’ambito del Tavolo di coordinamento della Rete per l’Integrità e la Trasparenza è stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione di un documento per la descrizione del contesto esterno. Gli elaborati utilizzati per un approfondimento del contesto stesso dal punto di vista economico e criminologico, elaborati dall’ufficio studi di Unioncamere e dall’Area Legalità presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, sono riportati in **allegato** al presente documento per una valutazione più analitica.

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2.1. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T)

La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 13 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie in materia, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno della corruzione nelle attività della pubblica amministrazione ed in particolare in quella Locale (PAL) tra le quali figurano l’adozione da parte della Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC) del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) e l’adozione da parte degli organi di indirizzo di tutte le pubbliche amministrazioni di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, definibile sinteticamente con l’acronimo

P.T.P.C.T, è un documento di natura programmatica che dispiega effetti prescrittivi per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, anche per gli enti pubblici come nella fattispecie l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Il Piano definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

In particolare, il legislatore nazionale con l'adozione dei suddetti piani intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Prevenire occasioni di corruzione, mediante la Trasparenza, classificazione e verificabilità dell'azione amministrativa.
- Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.
- Creare un ambiente di lavoro favorevole alla cultura della legalità.

Il Documento fondamentale di riferimento rispetto al percorso di modernizzazione e semplificazione della materia è costituito dalla Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. Con detto provvedimento si è infatti inteso riunire in un unico atto di indirizzo tutte le novità legislative intervenute, gli orientamenti emersi in sede consultiva e di vigilanza, semplificando il quadro regolatorio per innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Conformemente a ciò la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici. (cfr. PNA 2019).

Principi strategici:

Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo: l'organo di indirizzo politico amministrativo assume un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto. Nel caso specifico del Nuovo Circondario Imolese si intende dare vita ad un sistema integrato di gestione che serva da modello adottabile sia dai singoli Comuni associati sia dall'Unione come Ente unitario.

Principi metodologici:

Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base

delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PLA devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PLA, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PLA è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PLA, è fonte di responsabilità disciplinare.

La finalità principale del P.T.P.C.T. consiste nel realizzare le attività di analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione a livello di Ente, individuando le misure organizzative finalizzate a prevenirli.

Il Piano gioca il ruolo di strumento di "organizzazione dell'organizzazione" esaltando la finalità preventiva della Legge 190/2012 in termini di tutela anticipatoria. La prevenzione della corruzione viene infatti letta ed applicata con riguardo ad atti di natura variegata di carattere sia oggettivo - organizzativo sia di carattere soggettivo - comportamentale. In tal senso il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di commissione di reato corruttivo, risponde della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgv 165/2001, salvo l'esimente di averpuntualmente attuato il Piano di prevenzione.

La legge sottolinea come, tra le attività maggiormente esposte a rischio corruzione, debbono ritenersi necessariamente ricomprese quelle afferenti i procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al vigente decreto legislativo n. 50/2016;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

E' bene ricordare le attività inerenti la trasparenza e l'accesso civico. La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo impatto del D.Lgs. 33/2013 sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, l'ampio perimetro di applicazione del principio della trasparenza, hanno richiesto e richiederanno, anche in futuro, l'investimento in attività formative dedicate e specifiche del personale

competente, ovvero del RPCT e del Responsabile dell'Ufficio "Segreteria Protocollo Trasparenza e Corruzione"; le informazioni, i suggerimenti e le azioni necessarie vengono poi trasferite al restante personale dell'Ente, attraverso periodici incontri. Ciò risulta ancora più determinante dal momento che lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*), che ha stabilito le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti da tale regolamento, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha posto in essere diverse azioni di natura tecnica e organizzativa, tra cui anche l'acquisizione, tramite procedura svoltasi sul Mercato Elettronico, di un software gestionale dedicato che ha permesso l'automatizzazione degli adempimenti previsti dalla norma.

In conseguenza delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è venuto meno l'obbligo di approvazione del Piano per la trasparenza, che viene pertanto ad essere assorbito ed unificato al PLA. In apposita sezione del presente Piano, dedicata alla Trasparenza, sono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo 33/2013 ed in conformità con le Linee Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 nonché, da ultimo, con gli Orientamenti ANAC febbraio 2022.

2.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato nella persona del Direttore Massimiliano Costa, nominato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 67 del 29/07/2021, che ha assunto contestualmente tali funzioni unitamente all'incarico dirigenziale.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT, che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPCT). Ulteriori competenze specifiche del RPCT sono:

- l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione previsti dalla L. n. 190/2012;
- la segnalazione delle violazioni rilevate nello svolgimento della sua attività, ove ne sussistano i presupposti, alla Corte dei Conti e all'Autorità Giudiziaria;
- la predisposizione, l'aggiornamento e la cura della diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento nell'Ente, nonché il monitoraggio della sua attuazione;
- la contestazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs.n.39/2013, e la segnalazione delle possibili violazioni del decreto medesimo all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché alla Corte dei Conti;

In materia di trasparenza, il D.Lgs. n. 33/2016 prevede che il Responsabile:

- svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei casi più gravi all'ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlli e assicuri la regolare attuazione dell'accesso civico, riscontrando le richieste concernenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- segnali i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

3. PRINCIPI DI PREVENZIONE RELATIVI AL PERIODO 2022-2024

3.1 Concetto di corruzione

Poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, deve essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Il concetto di corruzione che viene dunque preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia definita nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n.72 del 11/9/2013 e aggiornato con determinazione n.12 del 28/10/2015 e con determinazione n.831 del 3/8/2016 e, da ultimo con il PNA 2019. Il fenomeno corruttivo è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi non dovuti.

Le situazioni rilevanti sono più ampie del reato di corruzione, che è disciplinato negli artt. 318, 319 e 319 ter, del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini non dovuti, delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (cfr. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013).

Si può pertanto rilevare la sussistenza del fenomeno corruttivo non soltanto in presenza di fatti penalmente rilevanti ma anche in presenza di situazioni di "maladministration" intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

3.2 Strumenti di prevenzione

Secondo i dati in possesso della Corte dei Conti sintetizzati nella citata relazione, *"la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, l'economia della Nazione"*.

Da quanto detto, emerge la necessità di una risposta preventiva rispetto ai fenomeni corruttivi, anche al fine di arginare il costante incremento della cosiddetta *"corruzione percepita"*, rispetto a quella reale.

Da questo punto di vista, la L. n. 190/2012 offre un adeguato strumentario per la gestione della prevenzione:

- a) adempimenti di trasparenza;
- b) codici di comportamento;
- c) rotazione del personale;
- d) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- e) disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra istituzionali;
- f) disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- g) incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- h) disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- i) disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- j) disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- k) formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Tutti gli aspetti sono affrontati all'interno del presente Piano.

3.3 Obiettivi principali in chiave preventiva

Sinteticamente, gli obiettivi essenziali che è necessario conseguire in fase di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello di Ente, così come stabiliti dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono i seguenti:

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In chiave di prevenzione del fenomeno corruttivo si colloca anche il sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del CE n. 51 del 30/05/2014 e, nell'ambito di esso, i controlli successivi di regolarità amministrativa, che saranno realizzati per mezzo di apposite tecniche di campionamento degli atti/provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente. Nella fattispecie, per espressa previsione regolamentare di rinvio, il Direttore "*con atto organizzativo definisce le tecniche di campionamento secondo principi generali di revisione aziendale*".

4. IL PERCORSO DI PREVENZIONE

La strategia di prevenzione all'interno dell'Ente deve realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute nella L. n. 190/2012, ed alle direttive contenute nel Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Gli attori del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente sono il Direttore nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i Responsabili di Procedimento intesi come referenti del RPCT.

L'attuazione delle misure di prevenzione del presente Piano costituisce specifici obiettivi strategici per il RPCT e per i singoli responsabili di procedimento, i quali, a loro volta, si avvarranno dei propri collaboratori nell'ambito di specifici piani di lavoro che declineranno operativamente gli specifici obiettivi di "legalità e trasparenza" del Piano Performance, anch'esso di natura triennale.

Pertanto, il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici di "legalità e trasparenza", nei termini rappresentati dal PNPCT e dalle deliberazioni ANAC, sarà valutato annualmente da parte dell'OIV, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato e della produttività.

L'Ente ha provveduto all'individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio come medio o alto. Si evidenzia che la misura della rotazione del personale si applica qualora ciò sia possibile, tenuto conto dell'esiguità del personale afferente all'Ente e della relativa professionalità necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Per procedimenti/processi ad alto rischio corruzione, in ottemperanza alla metodologia prevista all'interno del Piano Nazionale anticorruzione, nel presente piano sono stati considerati per il triennio di vigenza del presente Piano tutti quei processi/procedimenti che sono stati valutati a rischio medio o alto in considerazione:

- a) della probabilità media/alta che il rischio illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si realizzi;
- b) delle ripercussioni sull'Ente di azioni amministrative non conformi alla legge, causa di fattispecie corruttive.

4.1 Misure obbligatorie e facoltative

La prevenzione della corruzione deve avvenire attraverso misure obbligatorie previste per legge e attraverso eventuali misure facoltative, la cui attivazione potrebbe rendersi opportuna in considerazione della particolare situazione di contesto che sarà monitorata *in progress*. In particolare, quanto alle individuazioni di eventuali nuove aree a rischio di corruzione, previa verifica e valutazione delle mappature dei processi/procedimenti, l'Ente provvederà a rimodulare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attraverso l'introduzione di eventuali ulteriori misure di prevenzione, a seguito del completamento del processo di organizzazione e successiva conseguente nuova mappatura dei processi nelle "aree ulteriori" con coinvolgimento di tutti i Responsabili del Procedimento.

Costituiscono strumenti idonei a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti misure comuni a tutte le

attività di rischio, cui devono attenersi i Responsabili nello svolgimento delle stesse:

- Rispetto del principio di distinzione tra attività degli organi politici e attività gestionale;
- Disciplina del conflitto di interessi: astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, ed anche per gravi ragioni di convenienza, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013; il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore od agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente o dirigente; il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza; l'inosservanza dell'obbligo di astensione, oltre a costituire causa di illecito disciplinare, può costituire causa di illegittimità dell'atto. In tutti i casi citati sorge il dovere di comunicare in forma scritta la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
- Trasparenza:
 - o rispettare, di norma, l'ordine cronologico di protocollo nelle istanze; assegnare le pratiche ai collaboratori, secondo criteri di imparzialità e trasparenza;
 - o redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 - o rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - o nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa, motivare adeguatamente l'atto, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; tale motivazione dovrà essere espressa con stile semplice e diretto, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti;
- Inconferibilità e incompatibilità: attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nei confronti di collaboratori esterni e di soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs n. 165/2001;
- Codice comportamentale: si applica nell'Ente il Codice di comportamento aziendale, con integrazione e specificazione del Codice Nazionale, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 21 del 12/3/2021, che prevede tra l'altro:
 - o Individuazione puntuale dei soggetti destinatari dei codici comportamentali;
 - o Declinazione delle fattispecie, delle modalità e del tetto valoriale per la percezione delle regalie nell'ambito lavorativo;
 - o Individuazione di termini a carattere perentorio per la comunicazione da parte dei dipendenti di attività o informazioni, previste dal Codice nazionale, che potrebbero interferire con l'attività lavorativa;
 - o Specificazione delle responsabilità e delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione dei Codici comportamentali.
- Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, c.d. divieto di "pantouflage") nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Sono previste inoltre le seguenti misure specifiche che dovranno essere progressivamente implementate nel corso del triennio 2022-24:

- a) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000);
- b) promozione di convenzioni tra l'Ente ed altre pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni interessate con invarianza di spesa (art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005);
- c) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;
- d) svolgimento di incontri e riunioni periodiche all'interno di ogni settore e/o ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- e) programmazione e svolgimento, così come effettuato in passato, di un corso di formazione che coinvolga tutti i dipendenti in maniera generale e specifica/approfondita per i responsabili del procedimento e per particolari aree di rischio dopo il completamento del processo organizzativo avvalendosi, in virtù della CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILO, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI, da parte di personale altamente qualificato e specificamente formato;
- f) procedure di evidenza pubblica e di tutela dei principi di concorrenza e rotazione per la costituzione di commissioni indipendenti per l'attribuzione di vantaggi a soggetti terzi di qualunque contenuto comunque configurabile;
- g) implementazione del controllo amministrativo *ex post* sugli atti emanati negli ambiti interessati dal presente Piano;
- h) costante aggiornamento del sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente";
- i) definizione del procedimento di sostituzione in caso di inerzia nell'emanazione di un provvedimento amministrativo;
- j) monitoraggio dei tempi procedurali;

Come riportato nel paragrafo 1, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha inoltre aderito nel Dicembre 2017 alla "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" della Regione Emilia-Romagna. L'adesione volontaria a tale rete ha permesso la partecipazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente a tavoli di confronto di livello regionale con pari livello, ai fini di condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, di organizzare attività comuni di formazione, tra cui la formazione obbligatoria messa a disposizione in forma gratuita, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione, nonché di confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

5. GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Le aree di rischio per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Delta del Po

Le aree di rischio compatibili con l'attività dell'Ente sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
2. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
3. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

E) Altri provvedimenti e rischi

1. Attività relative al prelievo ittico monitorato
2. Attività relative all'attività venatoria

5.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione¹. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per valori inferiori a 3 si è scelto di classificare il rischio come "basso"; per valori da 3 a 5 il rischio è stato classificato come "medio"; infine, per valori superiori a 5 viene considerato "serio".

Si pone l'attenzione sulla riduzione del rischio relativamente all'area C, in particolare il punto 1, a seguito dell'adozione del software gestionale per il rilascio dei provvedimenti ambientali.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

AREE DI RISCHIO	Processi per aree di rischio	Valore medio probabilità ²	Valore medio impatto ³	Valutazione complessiva del rischio ⁴ per processo	Valutazione complessiva del rischio per area
A. Acquisizione e	1. Reclutamento	2,5	2,0	5	
	2. Progressioni di carriera	1,0	1,5	1,5	

progressione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,0	5	3,83
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2,5	2,0	5	4,53
	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2,17	1,75	3,8	
	3. Requisiti di qualificazione	2,6	2,0	5,2	
	4. Requisiti di aggiudicazione	2,5	2,25	5,6	
	5. Valutazione delle offerte	2,17	2,5	5,4	
	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,5	2,0	5	
	7. Procedure negoziate	2,5	2,5	6,25	
	8. Affidamenti diretti	1,5	2,0	3	
	9. Revoca del bando	1,5	1,5	2,25	
	10. Redazione del cronoprogramma	2,0	1,75	3,5	
	11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,66	2,5	6,25	
	12. Subappalto	2,66	2,25	5,98	
	13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (fase di esecuzione del contratto)	2,66	1,75	4,66	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2,00	2,50	5,00	7,55
	2. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2,66	2,25	5,99	
	3. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	3,33	3,5	11,65	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, e.p. e privati	2,83	1,75	4,95	4,95
E. Altri provvedimenti ed attività	1. Attività relative al prelievo ittico monitorato	3,33	2,0	6,66	5,83
	2. Attività relative all'attività venatoria	2,5	2,0	5	

¹Allegato 5 al P.N.A. 2013 “La valutazione del livello di rischio”

²Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità".

³Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁴Valutazione complessiva del rischio: Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e la rilevabilità e può assumere valori compresi tra 0 e 125 (0 = nessun rischio; 125 = rischio estremo).

5.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi per area di rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione con il coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza, identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire.

AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale		Rischio medio = 3,83
PROCESSI	RISCHI	MISURE VOLTE A RIDURRE I RISCHI
1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	L'ambito del rischio nella fattispecie riguarda le procedure per la nomina delle commissioni di concorso e gli atti di ammissione, nonché lo svolgimento e la valutazione delle prove di concorso e/o selettive e le procedure assuntive per mobilità e tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito sono tali perché si constata una elevata discrezionalità nei procedimenti di nomina e di specifica valutazione dei requisiti. In tali ambiti risulta anche significativo il rischio della alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. - Rispetto del codice di comportamento. - Rispetto delle azioni in materia di trasparenza. - Rotazione dei componenti della Commissione. - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	
2. Progressioni di carriera	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Applicazione piena dei principi e dei criteri del Regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, così come da ultima revisione da disposizioni del CCNL 2016/2018 del 21/05/2018.

<p>3. Conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa l'assistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del conferimento degli incarichi di cui all'art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed in applicazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, a prescindere dalla professionalità in oggetto, alle procedure selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal Dlgs 33/2013. Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 2. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione. 3. Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. 4. La misura verrà implementata a seguito del completamento del processo di organizzazione. 5. Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura della contrattazione. 6. Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. 7. Rotazione periodica del responsabile del procedimento., ove possibile: verrà valutato nel processo di organizzazione. 8. Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. 9. Adesione, a seguito della Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 97 del 27/11/2017, alla <i>“Convenzione per la Costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e la Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro del Personale Dipendente tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila, l'ANCI Emilia-Romagna ed altri”</i> la quale prevede, all'Art. 3 COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO, che: La gestione associata assegna all'ufficio i seguenti compiti: - Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso; - Gestione contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari; - Gestione delle attività del Servizio Ispettivo; - Adempimenti connessi. 10. Rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati esterni. 11. Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi. 12. Collegamento con il sistema dei controlli interni. 13. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa ex post.
---	--	--

AREA DI RISCHIO B. Affidamento di lavori, servizi e forniture		Rischio medio = 4,53
PROCESSI	RISCHI	MISURE VOLTE A RIDURRE I RISCHI
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	- La determinazione a contrarre deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. - Ricorso a Consip e al MEPA o ad analogo centrale di acquisizione della Regione Emilia-Romagna. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti.
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	- Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.
3. Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	- Rispetto delle previsioni del codice di comportamento. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti.
5. Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.
6. Verifica dell'eventualità e anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	- Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento.
7. Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	- Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva.
8. Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	
9. Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	
10. Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	
12. Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	

La determina a contrarre, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, così come impone il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e il D.P.R. n. 207/2010 e successive linee ANAC di riferimento.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione dirigenziale di approvazione degli atti medesimi: sia per la documentazione amministrativa che per quella contenente l'offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 dipendenti.

Contratti pubblici: viene acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità.

Nell'atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli. Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici, ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016. Sul punto si richiama l'attenzione alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'AVCP. L'Amministrazione provvederà altresì ad implementare, già a partire dal triennio di vigenza del presente Piano, i patti di integrità ed i protocolli di legalità con tutti i partecipanti a gare di evidenza pubblica. I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara pubblica di appalto. Il patto di integrità costituisce uno specifico documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusioni da parte dei partecipanti.

- per i lavori pubblici, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
- per le forniture ed i servizi, l'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010.

Acquisito il codice CIG, e qualora richiesto il CUP, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento. Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'apertura delle buste: sia quella contenente l'offerta economica che l'offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della commissione, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate. La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Conseguenzialmente, del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, deve essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro controinteressato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50. Si devono, altresì, elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, a seconda che si tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria.

Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento, attestandone la sua legittimità. Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere posti in essere i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50. Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti.

Per la procedura negoziata, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione).

L'appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella quale devono essere ben precisate le motivazioni della scelta, che l'oggetto è ricompreso nell'elenco di quelli che si possono affidare in economia, e che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia.

Quando ad un operatore economico viene aggiudicata una procedura il medesimo soggetto, salvo provvedimento motivato, non può più essere invitato per almeno due mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.

L'ambito del rischio attiene in modo peculiare la scelta del contraente per affidamenti diretti tramite procedure negoziate e tramite procedure aperte per lavori, servizi e forniture. Si estende agli eventuali accordi bonari e riguarda i controlli di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e si concentra anche sulle varianti in corso d'opera. In tale ambito i comportamenti che possono determinare illeciti si specificano nelle seguenti eventualità:

- a) carenza di motivazione, mancato rispetto del criterio di rotazione, mancato utilizzo delle piattaforme informatiche e/o delle centrali uniche di committenza per le procedure negoziate anche per il tramite dell'istituto del cottimo fiduciario;
- b) alterazione del corretto svolgimento delle procedure con conseguente alterazione delle valutazioni;
- c) alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria

AREA DI RISCHIO		Rischio serio = 7,55
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSI	RISCHI	MISURE VOLTE A RIDURRE I RISCHI
Provvedimenti di tipo autorizzatori o (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<p>Per quanto riguarda il punto 1 (Provvedimenti di tipo autorizzatorio, incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire), si pone l'attenzione sulla riduzione del rischio a seguito dell'adozione, a partire dal mese di settembre, del software gestionale per il rilascio dei provvedimenti ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. • Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale (direttore o funzionario). • Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del direttore o funzionario firmatario dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. • Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. • L'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti. Al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Nei casi in cui l'atto finale produttivo di effetti all'esterno, in applicazione di specifica delega di funzioni dirigenziali ex art.17 dlgs 165/2001, è adottato da un funzionario il potere sostitutivo rimane in capo al Direttore. • Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. • Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva. L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. In particolare il sistema verrà implementato in modo tale da consentire che i parametri del suddetto controllo riguardino: <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. • L'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti. Al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Nei casi in cui l'atto finale produttivo di effetti all'esterno, in applicazione di specifica delega di funzioni dirigenziali ex art.17 dlgs 165/2001, è adottato da un funzionario il potere sostitutivo rimane in capo al Direttore. • Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. • Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva. L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. In particolare il sistema verrà implementato in modo tale da consentire che i parametri del suddetto controllo riguardino: <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. • L'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti. Al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Nei casi in cui l'atto finale produttivo di effetti all'esterno, in applicazione di specifica delega di funzioni dirigenziali ex art.17 dlgs 165/2001, è adottato da un funzionario il potere sostitutivo rimane in capo al Direttore. • Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. • Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva. L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. In particolare il sistema verrà implementato in modo tale da consentire che i parametri del suddetto controllo riguardino: <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	

	<p>b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi;</p> <p>c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;</p> <p>d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.</p> <p>• Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni.</p>
--	--

Il Responsabile del Procedimento e il titolare dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L.190/2012 stabilisce la necessità, tramite il Piano anti-corrruzione, di monitorare i rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedurali e la nomina di un "sostituto" che dovrà porre in essere le attività necessarie qualora il soggetto competente all'adozione dell'atto non provveda nei termini prestabiliti dall'ordinamento.

Difatti una volta nominato il responsabile munito del potere sostitutivo, lo stesso sarà tenuto entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare al Presidente dell'Ente, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

La stessa legge 190/2012 in merito alla tempistica procedimentale considera l'inerzia dell'amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni amministrazione pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno erariale.

In base alle disposizioni del dlgs.33/2013 le PA sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale.

D. AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rischio medio/ serio = 4,95
PROCESSI	RISCHI	MISURE VOLTE A RIDURRE I RISCHI
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convenzioni con altri enti del territorio per garantire il principio della rotazione dei membri delle commissioni di valutazione. 2. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 3. Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo.
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
	Rilascio di concessioni/concessioni/ autorizzazioni/permessi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di	

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	agevolare determinati soggetti	<ol style="list-style-type: none"> 4. Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013. 5. Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. 6. Stretto collegamento con il controllo di regolarità amministrativa in via successiva. 7. Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non patrimonializzabili e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.
---	--------------------------------	--

Altro ambito di rischio considerato è il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati. In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, anche a causa della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Si evidenzia che il comportamento che può essere causa di illegittimità deriva anche dal fatto che, considerato il ridotto numero dei dipendenti, le relative commissioni di "valutazione" sono nella maggior parte dei casi costituite dagli stessi soggetti.

E. AREA DI RISCHIO Altri provvedimenti ed attività		Rischio serio = 5,83
PROCESSI	RISCHI	
Attività relative al prelievo ittico monitorato	Prelievo non autorizzato e/o con attrezzi non consoni	Programmazione e pianificazione delle attività di monitoraggio e prelievo ittico rispetto ai tempi e modi, logistica, organizzazione ed attività correlate ai progetti: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'orario di svolgimento del servizio con tempestiva segnalazione all'ufficio responsabile per l'eventuale convalida delle anomalie rispetto all'orario di servizio • Verifica del consumo di carburante dei motori "fuoribordo" attraverso la compilazione di apposito registro indicate durata e distanza del percorso / spostamento • Azioni preventive e segnalazione alle forze dell'ordine per i presidi di valle • Vigilanza patrimoniale • Verifica sulle quantità di pescato in ordine alla presenza effettiva di pesce in valle.
	Smercio non consentito	
	Consumi carburanti ed attrezzature in esubero rispetto all'effettiva esigenza	
	Alterazione dei dati raccolti in termini qualitativi e quantitativi del prodotto che di quelli economici	
Attività relative all'attività venatoria	"Pressioni" in merito all'acquisizione di tessere/permessi per accedere a fini venatori nelle aree contigue	Svolgimento delle attività amministrative, tecniche, scientifiche ad esse afferenti. Relazione/rapporto con i portatori d'interesse e coinvolgimento delle istituzioni competenti in materia di piscicoltura, vallicoltura, nonché caccia e pesca più genericamente; <ul style="list-style-type: none"> • Azioni preventive e segnalazione alle forze dell'ordine per i presidi di valle • Vigilanza patrimoniale • Verifica sulla regolarità degli aventi diritto ad accedere alle aree contigue per la pratica venatoria • Attività di cui ai "servizi resi" L.R. 8/94 e ss.mm.ii. per consentire l'esercizio venatori • Verifica documentazione rilascio tesserino regionale caccia controllata • Verifica rilascio permessi giornalieri di caccia
	Latenza di controllo degli obblighi a carico degli utenti per esercitare la caccia	
	Ritardi nel rilascio di autorizzazioni varie	
	Carenza di controllo in relazione ai tempi d'accesso e di uscita dalle Valli di Comacchio	

6. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il Responsabile anti-corruzione è tenuto laddove possibile ad effettuare la rotazione dei dipendenti a cui sono assegnate le attività con più elevato rischio corruttivo. Qualora per comprovate ed oggettive ragioni si ritenga che la rotazione del personale non sia fattibile, il Responsabile anche in qualità di Direttore dell'Ente è tenuto a darne motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa.

Per il primo triennio di vigenza del Piano la rotazione è disposta per i responsabili di procedimento:

- che nel quinquennio precedente l'adozione del Piano siano stati rinviati a giudizio per uno dei delitti contro la PA, di cui al titolo II del libro II del codice penale;
- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di cui al punto precedente.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPC deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto consente:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, evitando così l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le attività di formazione, che vengono ripetute annualmente, proseguiranno nel corso del 2021, in base ad apposita "CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI" approvata con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 97 del 27/11/2017, con la programmazione di corsi appositi suddivisi per tipologia di destinatari:

- dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione - l'azione formativa su tutto il personale comporta interventi di conoscenza della normativa, interventi differenziati secondo i ruoli, ed interventi formativi sul codice etico e di comportamento;
- dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione - i primi interventi formativi previsti sono rivolti al Responsabile della trasparenza e ai responsabili del sistema dei controlli interni
- dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio corruzione - la formazione rivolta a questi destinatari è quella più consistente ed articolata con interventi mirati e differenziati in relazione alle attività ad alto rischio. Fa parte di questa tipologia anche la formazione rivolta al Responsabile del piano anticorruzione.

Il PNA prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni programmino adeguati percorsi di formazione strutturati su due livelli:

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- livello specifico rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio.

8. ALTRE INIZIATIVE

8.1 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblowing*)

Ai sensi del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 dal titolo “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

A tal fine questo Ente non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.



The image shows a screenshot of the ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) website. At the top, there is a blue header with the ANAC logo and the text "ANAC". Below the header, the main content area is white and contains the following text:

Sei un dipendente pubblico, un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore dell'amministrazione pubblica e vuoi segnalare un illecito?
Sappi che:

- 1 - per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;
- 2 - l'utilizzo della piattaforma è il canale prioritario;
- 3 - non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

At the bottom of the content area, there is a blue button with a white speaker icon and the text "Entra".

Si evidenzia che - parallelamente all'utilizzo dei canali interni (predisposti in via principale per la prevenzione e neutralizzazione di fenomeni di condotte illecite) - resta fermo l'obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere alle autorità giudiziarie denuncia per iscritto (art. 331 c.p.p.). Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione saranno considerate solo al fine dell'implementazione delle azioni preventive.

8.2 Patti d'integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, sono tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

A tal fine, verranno predisposti i protocolli di legalità o patti d'integrità e sarà inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

9. TRASPARENZA

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. l'esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale.

Tra gli obiettivi strategici dell'Ente rientra la promozione della cultura della legalità, con la messa in campo di azioni atte a prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose nel tessuto produttivo e sociale locale, continuando a farsi promotore della educazione e della cultura della legalità come garanzia per i cittadini, per le imprese e per l'Amministrazione stessa. In quest'ambito rientra anche la diffusione della trasparenza, come strumento di controllo e di miglioramento dell'efficacia della struttura comunale, attraverso forme da definirsi nei Piani esecutivi di gestione.

L'impatto sul PTPCT della nuova disciplina della tutela dei dati personali

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del citato Regolamento, si conferma che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, come esplicitato nell'Aggiornamento 2018 al PNA (cap. 7):

- *“fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione”.*
- *“l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e*

trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)».

L'Ente Parco Delta del Po, a tal fine:

- adotta le accortezze e le cautele per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, (*«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*);
- ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esterno all'ente del quale si avvale per il supporto, la consulenza e la sorveglianza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr. Determinazione 144 del 16/5/2022), per un periodo di 36 mesi

Comunicazione

Il sito web istituzionale dell'ente è il mezzo primario di comunicazione attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

L'ente potrà individuare strumenti di rilevazione dei dati sull'accesso degli utenti alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Processo di attuazione

Il Direttore è individuato quale Responsabile unico della trasparenza e della prevenzione dell'anticorruzione con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del nuovo PTPCT. A tal fine il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti dell'organo politico amministrativo e del Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione per l'elaborazione del programma. Il NdV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (DelibereCivit n. 2/2012 - n.50 e n.71 del 2013, delibera ANAC n. 43 del 20/01/2016 e successive statuizioni della medesima Autorità).

Al Direttore dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e del relativo rispetto dello stesso nonché dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al prospetto riepilogativo allegato al presente PTPCT (Allegato).

Il prospetto riepilogativo, stilato sulla base delle linee guida approvate dall'Anac con la richiamata deliberazione n. 1310/2016 (Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) e successive modificazioni e/o integrazioni, riproduce la "struttura delle informazioni sui siti istituzionali" denominato "Amministrazione Trasparente" di cui alle normative in materia e contiene l'indicazione dei contenuti da pubblicare al fine di definire le competenze e le responsabilità nonché la periodicità degli aggiornamenti. La struttura generale di Anac è stata rieditata in relazione e limitatamente alle attività dell'Ente.

In relazione agli atti e documenti contenuti in ogni sottosezione il citato prospetto, individua i funzionari responsabili dei Servizi dell'Ente che garantiscono, in piena sinergia con il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (Direttore), il regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

L'art. 43, u.c., del D.Lgs. 33/2013, dispone che il Responsabile, in relazione alla loro gravità, "segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV – NdV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità".

Una volta fissate, col presente piano, le competenze sui singoli dati da pubblicare, il responsabile, sulla base dell'attività di monitoraggio, effettua la segnalazione nei casi di:

- reiterata inadempienza che persista a seguito di diffida ad adempiere;
- attuazione di provvedimenti la cui efficacia era subordinata alla preventiva pubblicazione;
- omessa rendicontazione nello Stato di attuazione dei Programmi della sezione relativa all'attuazione del Piano.

Il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione effettua inoltre la segnalazione a seguito di richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Al fine di assicurare la regolarità di detti flussi informativi, l'amministrazione si è dotata, e ne ha avviato l'utilizzo, di ulteriori applicativi informatici finalizzati alla gestione degli atti, del protocollo e della nuova contabilità armonizzata in ordine alla pubblicazione automatica dei dati necessari.

Per l'attività di monitoraggio, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione si avvale, come sopra accennato, dei Responsabili dei Servizi dell'Ente che procedono a verificare che i dati pubblicati sul web in "Amministrazione Trasparente" siano presenti, aggiornati e che la qualità delle informazioni sia conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013

Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, del rinnovato articolo 5 attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e spetta a chiunque. Del diritto all'accesso civico è stata data idonea informazione sul sito dell'Ente. A tal fine, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 148 del 13/4/2017 è stato approvato il "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato".